

Codice A1709C

D.D. 5 giugno 2020, n. 356

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "ROCCA GRIMALDA". Autorizzazione riduzione territoriale -



ATTO N. DD-A17 356

DEL 05/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "ROCCA GRIMALDA".
Autorizzazione riduzione territoriale -

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la determinazione dirigenziale n. 389 del 23.12.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Rocca Grimalda" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1372, ubicata nei Comuni di Rocca Grimalda, Predona, Sezzadio, Carpeneto, Silvano d'Orba e Capriata d'Orba, e ricadente nel territorio della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. OTTRIA Lorenzo, fino al 31.1.2005.

Vista la determinazione dirigenziale n. 69 del 18.04.2001 con la quale sono state istituite le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 143, di ha 86 e di ha 161.

Vista la determinazione dirigenziale n. 286 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2012.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1325 del 30.11.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione e autorizzato la modifica delle zone già esistenti di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 143, di ha 96 e di ha 161 come da cartografia agli atti del Settore, fino al 31.1.2018.

Vista la determinazione dirigenziale n. 92 del 22.01.2018 con la quale si è determinato:

- la presa d'atto della nomina del Signor PAPANDREA Rocco quale nuovo concessionario dell'AATV "Rocca Grimalda" in sostituzione del Sig. OTTRIA Lorenzo, dimissionario;
- il rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" per ha 1372, ubicata nei Comuni di Rocca Grimalda, Predona, Sezzadio, Carpeneto, Silvano d'Orba e Capriata d'Orba, e ricadente nel territorio della Provincia di Alessandria, a favore della Società TERRANUOVA S.r.l.s. rappresentata dall'amministratore unico Sig. PAPANDREA Rocco fino al 31.01.2023;
- il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1325 del 30.11.2011, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2023.

Vista l'istanza di modifica territoriale presentata dall'Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" inviata alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca in data 14.01.2020 prot. n. 539 con la quale si richiede che venga concessa una riduzione di 81,588 ettari che determinerebbe una superficie complessiva dell'Azienda agri-turistico-venatoria stessa di 1.290,412 ettari mantenendo l'intestazione alla Società "TERRANUOVA" S.r.l.s. nella persona dell'amministratore unico Sig. PAPANDREA Rocco in qualità di direttore concessionario.

Constatato che la richiesta di rinnovo di riduzione territoriale della Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 relative allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale adottate da ultimo con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e le ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare sopralluoghi e controlli in loco in seguito all'istanza di riduzione territoriale dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed

individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" relativa al procedimento *nuove concessioni o modifiche delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agriturismo-venatorie (AATV)* che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

Vista la proroga la proroga al 15 maggio dei termini individuati dall'articolo 103, commi 1 e 5 del DL 18 disposta all'articolo 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23 e che pertanto il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Sig. PAPANDEA Rocco, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" concedendo la riduzione di ettari 81,588 ettari che determina una superficie complessiva dell'Azienda di ettari 1,290,412ettari.

La riduzione di cui sopra è soggetta alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

Di concedere la riduzione territoriale di 81,588 ettari richiesta dal Sig. PAPANDREA Rocco, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" a seguito della quale la superficie complessiva dell'Azienda stessa sarà di 1.290,412 ettari.

La modifica territoriale di cui sopra è soggetta alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Rocca Grimalda" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione rinnovata con DD n. 92 del 22.01.2018 e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino